

# COMUNE DI VILLA D'OGNA

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A GRUPPI ED ASSOCIAZIONI

### CAPO I – NORME GENERALI

#### Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Villa d'Ogna stabilisce con il presente Regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi e vantaggi economici a gruppi e associazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I contributi e i vantaggi economici non possono essere concessi per attività con fini di lucro, per manifestazioni di natura politica o elettorale, per iniziative contrarie ai principi che stanno alla base dell'attività dell'Amministrazione Comunale o che non rivestano particolare rilievo e significato per il paese di Villa d'Ogna. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità sociale, di beneficenza, di solidarietà e di partecipazione civica.
3. Il presente Regolamento non si applica alla concessione di contributi economici ed alla fruizione agevolata dei servizi alla persona in quanto oggetto di separata disciplina.

#### Art. 2 - Destinatari

1. Gruppi, associazioni, società, registrate all'anagrafe tributaria con sede nel comune di Villa d'Ogna e/o con coinvolgimento preminente dei cittadini di Villa d'Ogna.

#### Art. 3 - Settori d'intervento

1. I settori d'intervento sono quelli relativi a :
  - ✓ Attività culturali e scientifiche;
  - ✓ Attività educative;
  - ✓ Tutela ambientale;
  - ✓ Attività socio-assistenziali e umanitarie;
  - ✓ Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
  - ✓ Attività ricreative e sportive;
  - ✓ Turismo e sviluppo economico.

#### Art. 4 - Limiti oggettivi del Regolamento

1. Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:

- a) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
- b) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e da esso affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa;
- c) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture comunali, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
- d) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture di terzi utilizzati dall'amministrazione comunale per iniziative proprie;
- e) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente al Comune;
- f) i contributi, le provvidenze, i vantaggi economici erogati dall'amministrazione comunale in attuazione di disposizioni di leggi e regolamenti diversi da quanto disciplinato dal presente ordinamento;
- g) le provvidenze conseguenti ad accordi formalizzati con Enti pubblici.

#### Art. 5 - Responsabilità

1. Il Comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi o vantaggi economici.
2. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

### CAPO II – CONTRIBUTI

#### Art. 6 - Tipologia e natura dei contributi

Partendo dalla considerazione che l'erogazione di un contributo non è un atto dovuto ma è subordinata alla valutazione dei vari criteri come meglio specificati nei successivi articoli oltre che alla possibilità finanziaria dell'ente, il sostegno finanziario ai soggetti richiedenti può articolarsi in forma di:

1. Contributi ordinari, erogati a sostegno delle attività previste dagli statuti delle Associazioni richiedenti. Potranno essere erogati contributi annui in base al programma, ai bilanci, al numero degli iscritti documentato dalle Associazioni locali. I contributi saranno diversificati per attività e nel rispetto dei regolamenti comunali per l'utilizzo degli impianti.
2. Contributi straordinari diretti a favorire attività occasionali o singoli progetti che esulano dalla programmazione ordinaria del soggetto richiedente e rivestono particolare rilevanza ed interesse a favore della cittadinanza.

#### Art. 7 - Condizioni generali di concessione

1. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dal materiale pubblicitario che le attività vengono attuate con il supporto del Comune.
2. La concessione di contributi di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

## Art. 8 - Richiesta di ammissione

1. I soggetti di cui all'art. 2 per accedere ai contributi ordinari e/o straordinari previsti dal presente Regolamento, devono presentare apposita richiesta indirizzata al Comune di Villa d'Ogna entro le scadenze previste negli articoli seguenti utilizzando apposita modulistica ed allegando la documentazione ivi richiesta.

## Art. 9 - Contributi ordinari

1. La domanda per ottenere contributi inerenti l'attività ordinaria del soggetto richiedente deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno corredata da:
  - a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
  - b) numero degli iscritti all'associazione (se sportiva: il numero degli atleti divisi per età e residenza);
  - c) relazione illustrativa sintetica contenente il programma e il calendario delle iniziative previste per l'anno in corso con la descrizione delle finalità che si vogliono perseguire;
  - d) bilancio consuntivo dell'anno precedente;
  - e) atto costitutivo e statuto, numero degli iscritti, elenco delle cariche (ove già non in possesso dell'ente), relazione sull'attività svolta;
  - f) elenco di altri soggetti pubblici o privati, che collaborano alla realizzazione del programma;
  - g) dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
  - h) impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
  - i) dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali.
2. Criteri di valutazione:
  - a) natura dell'attività svolta a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
  - b) numero dei soci, del personale impiegato e degli utenti;
  - c) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
  - d) capacità economica del soggetto richiedente e presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati;
  - e) dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine;
  - f) adesione ad attività di coordinamento locale finalizzato ad una progettazione condivisa delle iniziative;
  - g) carattere di originalità ed innovatività delle iniziative, nonché la propria qualità progettuale e l'ambito di concreta operatività ed interesse collettivo.

## Art. 10 - Contributi straordinari

1. In caso di particolari iniziative occasionali o singoli progetti che esulano dall'attività ordinaria del soggetto e che abbiano particolare rilevanza e interesse per la collettività, può essere presentata richiesta di contributo, di norma, almeno 45 giorni prima della data d'inizio dell'attività proposta. Tale termine non si applica per le iniziative che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto.

2. La richiesta verrà valutata dalla Giunta Comunale ed il contributo sarà erogato in base alle disponibilità di bilancio.
3. La richiesta di contributi per attività straordinarie dovrà essere corredata da:
  - a) relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa/manifestazione o progetto da realizzare, indicante la finalità pubblica o di interesse pubblico, la rilevanza (comunale o sovra comunale), data o periodo di svolgimento ed entità del contributo richiesto;
  - b) preventivo di spesa dettagliato dell'iniziativa o progetto, analiticamente suddiviso per voci nonché degli introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di Enti pubblici o privati;
  - c) atto costitutivo e statuto, numero degli iscritti, elenco delle cariche (ove già non in possesso dell'ente), relazione sull'attività svolta;
  - d) impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
  - e) dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali.
4. Non sono ammesse richieste per iniziative già realizzate.

#### Art. 11 - Erogazione e rendicontazione

1. La Giunta Comunale con proprio atto quantificherà l'ammontare degli importi da erogare, nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle disposizioni previste nel presente regolamento.
2. La liquidazione del contributo **ordinario** viene effettuata ad eseguibilità degli atti amministrativi.
3. La liquidazione del contributo **straordinario** viene effettuata a conclusione dell'iniziativa dietro presentazione, non oltre 90 giorni da tale data, di una relazione dettagliata sull'iniziativa svolta e di un consuntivo economico delle spese sostenute e delle eventuali entrate. Le spese oggettivamente non documentabili potranno essere autocertificate dal Legale Rappresentante fino ad un importo massimo pari al 10% del contributo assegnato.
4. Il Comune di Villa d'Ogna può richiedere la presentazione di documenti integrativi in merito alla relazione e consuntivo richiesti, qualora lo ritenga opportuno.
5. È facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie e giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

#### Art. 12 - Decadenza

1. I soggetti assegnatari dei contributi di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli dove ci sia stata una sostanziale modifica del programma. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo rimodulato rispetto a quello stabilito inizialmente.
2. Non potrà essere erogata alcuna forma di sostegno, fra quelle contemplate nel presente regolamento, a quelle associazioni o gruppi che versino, a qualsiasi titolo, in una situazione debitoria nei confronti del Comune di Villa d'Ogna.

### CAPO III – VANTAGGI ECONOMICI

#### Art. 13 – Definizione

1. Per attribuzione di vantaggi economici si intende la fruizione occasionale e temporanea, in uso gratuito o a canone agevolato, di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni di servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate.

#### Art. 14 - Concessione in uso di beni mobili, immobili, servizi

1. Compatibilmente ai Regolamenti e leggi vigenti, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative e attività poste in essere dai soggetti indicati all'art. 2 del presente Regolamento, con la concessione di vantaggi economici come descritti al precedente articolo in aggiunta o sostituzione dei contributi economici richiesti.
2. La richiesta dovrà essere presentata al Responsabile del Servizio competente per materia, almeno 45 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Il soggetto dovrà indicare le date di inizio e termine per l'uso dei beni.

### **CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

#### Art. 15 – Abrogazione Regolamento precedente

1. Il presente Regolamento adottato dal Consiglio Comunale entra in vigore con l'esecutività della presente deliberazione. A decorrere da tale data, il presente Regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare in materia.